

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1880

rileggerò, tanto nella sua formula, come nel suo obbietto, insieme colle parole condizionate, colle quali l'onorevole ministro lo accolse: « La Camera invita gli onorevoli ministri dell'interno e della guerra a studiare l'opportunità della riforma del Codice penale militare, per metterlo in armonia con le nuove basi organiche dell'esercito e della milizia comunale, con le leggi e gli usi della guerra moderna, e passa all'ordine del giorno. »

E l'onorevole ministro della guerra diceva: « Poichè l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Pierantoni si limita ad invitare il ministro della guerra a studiare la questione dei miglioramenti che potrebbero apportarsi al Codice penale militare per metterlo in armonia colle nuove condizioni, che dalle nuove leggi sul reclutamento sono fatte ai cittadini, per ciò che si riferisce al loro obbligo al servizio militare, il Governo non ha difficoltà di accettarlo e di fare studi ristretti in questi limiti, dappoichè obbligo del Governo è appunto quello di promuovere tutti i miglioramenti che si possono nelle nostre leggi. »

Il ministro della guerra prese adunque impegno di cominciare gli studi; aggiungeva solo che gli occorreva di non limitare il tempo nè la durata di questi studi, e non voleva esporre, perchè non ne era il caso, i principii fondamentali della futura riforma.

Da quell'epoca, cioè dal 30 maggio 1876, sono passati quattro anni, e credo che ad ogni anno corrisponda la nomina di un nuovo ministro della guerra. Ora si dice che voglia allontanarsi dal Ministero l'onorevole Bonelli, e non si sa se vorrà decidersi a rimanervi. Ammesso che si ritiri, vorrei che prima di andar via egli si ricordi che i voti della Camera debbono essere eseguiti, e che quattro anni d'indugio bastano per eccitare lo spento animo dell'osservanza di un impegno.

Già prima d'oggi ho richiamato, sebbene privatamente, alcuno dei cessati ministri all'osservanza di quest'ordine del giorno. Non vi ho potuto riuscire. Solamente il 2 maggio di quest'anno vidi nella gazzetta ufficiale un decreto, col quale, a norma della legge 30 giugno 1876, si stabilisce l'ordinamento della milizia territoriale, la quale ci darà 300 mila uomini divisi in 1440 compagnie.

Nella relazione che precede questo decreto il ministro della guerra dice che sorge ora la necessità di fare i ruoli e di preparare l'armamento della milizia comunale.

Ora domando: come sarà possibile ciò fare senza correggere l'articolo 11 della legge 30 giugno 1876? Vi saranno padri di famiglia che all'età di 40 anni potranno essere chiamati dal sindaco per sedare un

qualsiasi malcontento popolare. Digiuni d'ogni principio di disciplina, non avvezzi alla vita militare, potranno facilmente incorrere in qualche mancanza. Allora saranno puniti a norma del Codice penale militare, colla diminuzione di due gradi nella pena. Domando se questo sia ammissibile, se sia possibile. Vorrei che l'onorevole ministro della guerra, il quale è tanto dotto nelle cose militari, ci dicesse quale nazione ci abbia preceduti nello strano sistema stabilito con questa legge, che passò nella Camera solo perchè nel 30 maggio il ministro della guerra sconsigliava gli emendamenti che potevano far sorgere la necessità di rimandare la legge innanzi al Senato.

Ora io domando: perchè il Ministero della guerra, non ha pensato in quattro anni a mettersi d'accordo con quello dell'interno, almeno per fare gli studi necessari? E poichè pare che vi sia la buona volontà di farli, posso dire all'onorevole ministro che insieme ai protocolli della conferenza di Bruxelles egli troverà tutta un'opera scientifica di revisione del diritto di guerra, fatta dai migliori giuristi d'Europa e da molti uomini di Stato anche non europei, tra i quali vi sono anche alcuni dei giuristi inviati dalla Germania e dalla Russia ad assistere alla conferenza di Bruxelles, tra i quali citerò a titolo d'onore il professore Bluntschli e il Martens.

Citerò poi come notizia che potrà servire all'onorevole ministro della guerra nella indicazione dei lavori da consultare, gli studi sopra la materia dell'Istituto di diritto internazionale. Una Commissione di giuristi nominata dall'Istituto per studiare le ultime correzioni al protocollo di Bruxelles sopra il diritto della guerra, la cui relazione sarà votata nel prossimo settembre ad Oxford dai giuristi e dagli uomini di Stato che compongono il Consesso ora detto dei giuristi di diritto internazionale e della quale fo parte, si è ieri adunata in Heidelberg per lo studio finale del diritto di guerra.

Esaurita la necessità di richiamare, nell'interesse nazionale, nell'interesse della stessa disciplina militare, il Ministero all'obbligo assunto di correggere le disposizioni relative all'ordinamento della milizia comunale, e richiamatolo anche al dovere di adempiere alla missione di civiltà internazionale che si propose l'Italia, dirò qualche cosa sopra il decreto del 2 maggio 1880.

Questo decreto è figlio dell'articolo 9 della legge 30 giugno 1876. In questo articolo si diceva: « Con decreto reale saranno stabilite le norme per le dispense che in caso di chiamata al servizio della milizia territoriale, potranno essere concesse nei pubblici servizi. »

Era un mandato che la Camera e il Senato davano al potere esecutivo di svolgere l'articolo 9